

**REGOLAMENTO (CE) N. 2680/1999 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1999**

che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

Il presente regolamento si applica ai tori destinati a manifestazioni culturali o sportive registrati nello schedario genealogico delle seguenti organizzazioni:

viste le richieste presentate da Spagna, Portogallo e Francia,

- a) — «Asociación nacional de ganaderías de Lidia»,
- «Asociación de ganaderos de Lidia unidos»,
- «Agrupación española de reses bravas»,
- «Unión de criadores de toros de Lidia»,

considerando quanto segue:

relativamente alla razza Raza de Lidia, per gli animali nati in Spagna;

(1) a motivo di difficoltà inerenti alle tradizioni, la Spagna il Portogallo e la Francia hanno presentato richieste per quanto riguarda l'identificazione dei tori destinati a manifestazioni culturali o sportive;

b) «Associação de Criadores de Toiros de Lide» relativamente alla razza Brava, per gli animali nati in Portogallo;

(2) è opportuno tenere conto di tali richieste, sempreché il sistema previsto offra garanzie equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 820/97; che le disposizioni speciali per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive devono limitarsi ai soli marchi auricolari; che gli altri elementi del sistema di identificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 820/97 devono essere applicati conformemente alla normativa comunitaria vigente;

c) «Association des éleveurs français de taureaux de combat» relativamente alla razza Brave o de combat e «Association des éleveurs de la Raço di biou» relativamente alla razza Camargue o Raço di biou, per gli animali nati in Francia (compresi i relativi ibridi).

Articolo 2

(3) per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive le autorità competenti devono scegliere uno dei seguenti sistemi di identificazione: a) due marchi auricolari di plastica; b) uno o due marchi metallici e un marchio a fuoco; c) un marchio auricolare di plastica e un marchio a fuoco; che i due marchi auricolari previsti dalla vigente normativa comunitaria devono essere comunque apposti agli animali in questione o accompagnarli qualora siano oggetto di scambi intracomunitari;

1. Agli animali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni speciali di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le autorità competenti scelgono uno dei seguenti sistemi di identificazione degli animali:

- due marchi auricolari di plastica;
- uno o due marchi auricolari metallici e un marchio a fuoco;
- un marchio auricolare di plastica e un marchio a fuoco.

(4) i marchi auricolari possono essere rimossi dagli animali destinati a tali manifestazioni prima che siano trasportati nel luogo in cui dette manifestazioni sono organizzate o allo svezzamento; che quando i suddetti marchi vengono rimossi allo svezzamento questi animali dovrebbero essere nella stessa occasione marchiati a fuoco;

3. Le autorità competenti sono autorizzate a rimuovere i marchi auricolari dagli animali destinati a tali manifestazioni prima di essere trasportati nel luogo in cui dette manifestazioni sono organizzate o allo svezzamento. Quando entrambi i marchi auricolari vengono rimossi allo svezzamento, questi animali dovrebbero essere nella stessa occasione marchiati a fuoco.

(5) occorre connettere opportunamente tra loro tutti gli elementi di identificazione per assicurarne la coerenza e l'accuratezza;

4. Il detentore di tali animali deve essere in possesso in ogni caso dei due marchi auricolari previsti dalla vigente normativa comunitaria. Qualora i suddetti animali siano oggetto di scambi intracomunitari i due marchi auricolari devono essere loro apposti ovvero accompagnarli nel corso di ogni trasporto.

(6) poiché i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive possono essere allevati anche in altri Stati membri, tali disposizioni speciali dovrebbero essere applicate a tutti gli Stati membri,

5. Tutti gli elementi di identificazione devono essere opportunamente connessi tra loro per assicurarne la coerenza e l'accuratezza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
